

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5624 del 20/11/2020
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON CAMBIO DI TITOLARITA' E CON VARIANTE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IGIENICO ED ASSIMILATI IN VIA NAZIONALE LA SPEZIA IN COMUNE DI COLLECCHIO (PR). DITTE: PARMALAT SPA E PARMA CALCIO 1913 SRL. PRATICA: PR11A0013.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5787 del 20/11/2020
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno venti NOVEMBRE 2020 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazione idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico); la d.D.G. Arpa n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpa n. 577/2020; la d.D.G. Arpa n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PREMESSO che con determina n. 13152 del 25/10/2011 è stata assentita alla Società Eventi Sportivi Srl, P.IVA 02771070980 la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso igienico ed assimilati in comune di Collecchio (PR), Via Nazionale La Spezia con scadenza al 31 dicembre 2015, (cod. pratica PR11A0013), come di seguito descritta:

- prelievo esercitato mediante 1 pozzo avente profondità di m. 128,20;
- ubicazione del prelievo: Comune di Collecchio (PR), via Nazionale La Spezia, censito al fg. n. 22 , mapp. n. 147; coordinate UTM ED50 = X: 597.275; Y: 957.275;
- destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati: raffreddamento pannelli radianti del palazzo degli uffici, irrigazione delle aiuole, servizi igienici e antincendio e a servizio del centro sportivo e degli uffici della ditta Parmalat;
- portata massima di esercizio pari a l/s 18,0;
- quantitativo massimo di prelievo pari a 7.140,00 mc/a;

PRESO ATTO:

- che con domanda assunta al prot. n. PG/2015/0893402 del 30/12/2015, presentata ai sensi del r.r. 41/2001, la ditta Parmalat Spa, c.f. 04030970968, ha richiesto il rinnovo con cambio di titolarità della suddetta concessione con rettifica del quantitativo massimo di prelievo da 7.140,00 mc/a a 38.000,00 mc/a, come già riportato nella nota tecnica a supporto della domanda prot. n. 108137 del 02/05/2011 presentata da Società Eventi Sportivi Srl;
- delle integrazioni documentali assunte al prot. n. PG/2020/0105188 del 21/07/2020, con le quali viene richiesto di cointestare la concessione a Parmalat Spa e a Parma Calcio 1913 Srl;
- della nota, assunta al prot. n. PG/2020/0154523 del 26/10/2020, dalla quale si evince che il Comune di Collecchio, in qualità di comproprietario assieme a Parmalat Spa e Parma Calcio 1913 Srl del terreno contraddistinto dal mapp. 147 del fg. 22 del N.C.T. del Comune di Collecchio, con Delibera di Giunta n. 108 del 11/08/2020 ha autorizzato l'ing. Lorenzo Gherri, Responsabile UOC Assetto e Gestione del Territorio, ad assentire all'utilizzo del pozzo a

favore di Parmalat Spa e Parma Calcio 1913 Srl e con medesimo atto il Comune di Collecchio si è riservato la possibilità futura di essere anch'esso ditta utilizzatrice della risorsa idrica attivando, nel caso, le necessarie procedure di legge;

- della nota, assunta al prot. n. PG/2020/166233 del 17/11/2020, con la quale è stata indicata, quale referente per le comunicazioni con Arpae, la ditta Parma Calcio 1913 Srl nella persona del Dott. Stefano Perrone, Direttore Operativo con delega conferitagli dal C.d.A. con deliberazione del 15 ottobre 2020 in relazione a rappresentare la società avanti alla PA;

DATO ATTO che la domanda è stata sottoposta al procedimento di rinnovo di concessione con cambio di titolarità e cointestazione a 2 diverse ditte e con variante in aumento del prelievo di derivazione da acque pubbliche sotterranee ai sensi degli artt. 5 comma 4, 27, 28 e 31, r.r. 41/2001;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico ed assimilati;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione:

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricade nei casi di “*Repulsione*” ed è assentibile alle prescrizioni contenute nel disciplinare allegato;

PRESO ATTO che per la concessione in corso di rinnovo erano già stati acquisiti i seguenti pareri nell'ambito dell'istruttoria effettuata a seguito di domanda assunta al prot. n. 108137 del 02/05/2011 nella quale venivano richiesti 38.000 mc/a:

- Autorità di Bacino del Fiume Po prot. n. PG/2011/0172057 del 14/07/2011;
- Provincia di Parma prot. n. PG/2011/0255726 del 20/10/2011;

ACCERTATO che è stato corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2020, risultando versate le annualità pregresse;

DATO ATTO che:

- risulta versata dalla Società Eventi Sportivi Spa in data 22/11/2011 la somma di 152,00 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale;
- la ditta Parma Calcio 1913 Srl ha costituito in data 18/11/2020 un nuovo deposito di importo pari a 250,00 euro;
- il deposito versato dalla Società Eventi Sportivi Spa può essere svincolato, essendo stati adempiuti gli obblighi previsti;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica PR11A0013;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Parmalat Spa, C.F./P.IVA 04030970968 e a Parma Calcio 1913 Srl, C.F./P.IVA 02947820342, quest'ultima referente per le comunicazioni con Arpaе nella persona del Dott. Stefano Perrone, il rinnovo con cambio di titolarità, cointestazione e variante in aumento del prelievo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee cod. pratica PR11A0013, come di seguito descritta:
 - prelievo esercitato mediante 1 pozzo (codice risorsa PRA9997) avente profondità di m 128.20;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Collecchio (PR), via Nazionale La Spezia, su terreno di proprietà delle concessionarie e del Comune di Collecchio, censito al fg. n. 22, mapp. n. 147; coordinate UTM RER = X: 597.276; Y: 956.512;

- destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati (raffreddamento pannelli radianti palazzo uffici, irrigazione aiuole, uso igienico sanitario e antincendio, irrigazione attrezzature sportive ed aree a verde aziendale);
 - portata massima e media di esercizio pari a l/s 18,00;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 38.000,00;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2029;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione da Parma Calcio 1913 Srl in data 18/11/2020 e da Parmalat Spa in data 19/11/2020;
 4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in 192,96 euro;
 5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
 6. di autorizzare lo svincolo del deposito cauzionale di 152,00 euro versato in data 22/11/2011 dalla Società Eventi Sportivi Spa;
 7. di notificare il presente provvedimento a Parmalat Spa e a Parma Calcio 1913 Srl tramite posta elettronica certificata;
 8. di notificare il presente provvedimento alla Regione Emilia-Romagna per gli adempimenti connessi allo svincolo del deposito cauzionale versato dalla Società Eventi Sportivi Spa;
 9. di notificare il presente provvedimento all'indirizzo pec della procedura fallimentare in corso;
 10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
 11. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 12. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
 13. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;

14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a Parmalat Spa, C.F./P.IVA 04030970968 e a Parma Calcio 1913 Srl, C.F./P.IVA 02947820342 (cod. pratica PR11A0013).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo (codice risorsa PRA9997) avente profondità di m 128,20, con tubazione di rivestimento in acciaio del diametro interno di mm 323, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 37, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 50,00 e m 56,00, tra m 58,00 e m 61,00, tra m 71,00 e m 77,00, tra m 86,00 e m 92,00, tra m 107,50 e m 111,50 e tra m 121,00 a m 124,00 dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Collecchio (PR), via Nazionale La Spezia, su terreno di proprietà delle concessionarie e del Comune di Collecchio, consenziente a tale occupazione con nota prot. n. PG/2020/0154523 del 26/10/2020, censito al fg. 22, mapp. 147; coordinate UTM RER: X = 597.276; Y = 956.512.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso igienico ed assimilati (raffreddamento pannelli radianti palazzo uffici, irrigazione aiuole, uso igienico sanitario e antincendio, irrigazione attrezzature sportive ed aree a verde aziendale);
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima e media di esercizio pari a l/s 18,00 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 38.000,00, e può essere esercitato nell'intero arco dell'anno come di seguito riportato:

Parmalat Spa:

raffreddamento dei pannelli radianti dei palazzi uffici di Parmalat Spa: per circa 10 h/g per 150 gg/a (per circa 4.320,00 mc/a). La risorsa viene poi riutilizzata per l'irrigazione delle aiuole

per circa 1,5 h/g per 130 gg/a (per circa 1.400,00 mc/a), 220 gg/a per le vaschette WC (per circa 1.320,00 mc/a) e 100 mc/a per le prove di funzionalità del sistema antincendio;

Parma Calcio 1913 Srl:

- irrigazione campi da calcio: per circa 4 ore al giorno da aprile a settembre e per 2 ore al giorno da ottobre a dicembre (per circa 27.000,00 mc/a). Presso il Centro Sportivo sono presenti n° 5 campi in erba naturale (37.500 mq circa di superficie) il cui sistema di innaffiamento, specifico per campi da gioco professionistici, prevede n° 24 getti per campo, che consente, tramite un sistema di controllo ad alta tecnologia, una maggiore resa dei getti ottimizzando e limitando il consumo idrico. Il sistema consta di centraline che ottimizzano l'irrigazione in relazione alle condizioni meteo e al grado di umidità ed è inoltre dotato di contaltri dedicati per ogni derivazione, ovvero per ogni singolo campo;
 - irrigazione di 15.000 mq (superficie stimata ancora in fase di completamento) a verde ornamentale, il cui sistema di innaffiamento ad oggi non è ancora attivo;
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Conoide Parma-Baganza - libero, identificato con il codice 0080ER-DQ1-CL.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 192,96 euro e il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni. In mancanza di pagamento l'Amministrazione concedente dovrà procedere all'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo

accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2029.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o

regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi.

L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione (come indicato nel parere della Provincia)** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Monitoraggio della falda** – Il concessionario è tenuto ad effettuare le misurazioni della falda almeno due volte nell'arco dell'anno (indicativamente in primavera ed autunno) e a trasmettere i risultati ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia

Romagna.

3. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
9. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
10. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa

idrica, tra cui anche l'uso antincendio in quanto subordinato all'autorizzazione in materia di Prevenzione incendi. Eventuali autorizzazioni acquisite successivamente al rilascio della concessione dovranno essere inoltrate all'Amministrazione concedente.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.